

Emendamento 93**Bernd Lange**

a nome della commissione per il commercio internazionale

Relazione**A9-0312/2023****Bernd Lange**

Regolamento sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni (rifusione)

(COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD))

Proposta di regolamento

–

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

**REGOLAMENTO (UE) 2024/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del ...

sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ *al fine di stabilire norme comuni in materia di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e silenziatori*. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio² la Commissione ha firmato, a nome dell'Unione europea, il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, *addizionale alla* convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata³ ("protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco") il 16 gennaio 2002.

¹ Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

² Decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5).

³ GU L 89 del 25.3.2014, pag. 10.

- (3) Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra **gli Stati parte** al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro **parti e componenti** e munizioni, è entrato in vigore il 3 luglio 2005.
- (4) Al fine di attuare il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 258/2012. Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è stato ratificato dall'Unione con decisione 2014/164/UE del Consiglio⁴.
- (5) Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco fa obbligo **agli Stati parte** di istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell'importazione e dell'esportazione delle armi da fuoco.
- (6) Il **protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e di conseguenza il presente regolamento non si applicano** alle operazioni **tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del** protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco **pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.**

⁴ Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).

- (7) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri *connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale disposizione non può essere interpretata nel senso di conferire agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del trattato mediante un mero richiamo a tali interessi. Gli Stati membri che intendono ricorrere alla deroga di cui all'articolo 346 del trattato devono pertanto dimostrare che tale deroga è necessaria ai fini della protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza. Il presente regolamento non incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.*
- (8) *Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e silenziatori per uso militare, strategie di sicurezza, traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro ed esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio⁶ e la decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio⁷.*

⁵ *Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).*

⁶ *Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).*

⁷ *Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 4).*

- (9) *Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle operazioni riguardanti armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e silenziatori destinati, nel quadro diretto o indiretto di relazioni contrattuali o sulla base di certificati di utente finale, alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche. Tale esclusione non è applicabile alle armi da fuoco, ai componenti essenziali, alle munizioni, alle armi d'allarme e da segnalazione, alle armi da fuoco semilavorate, ai componenti essenziali semilavorati e ai silenziatori di cui alla categoria C inviati a paesi terzi.*
- L'esclusione dovrebbe comprendere le operazioni riguardanti tali merci destinate allo sviluppo, al collaudo, alla produzione, alla manutenzione o alla presentazione in cui sono coinvolti soggetti privati, allorché il prodotto finale sia esclusivamente progettato per le forze armate, la polizia o le autorità pubbliche o loro fornito.*

- (10) ***Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, che concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione; il presente regolamento si applica solo all'importazione nel territorio doganale dell'Unione, al transito e all'esportazione dal territorio doganale dell'Unione. Le armi da fuoco, i loro componenti essenziali, le munizioni, le armi d'allarme e da segnalazione e le armi da fuoco disattivate immerse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione sono pertanto soggetti ai requisiti della direttiva (UE) 2021/555. Inoltre, il presente regolamento non disciplina la proprietà di armi né il rilascio di licenze per privati, armaioli e intermediari. La direttiva (UE) 2021/555 stabilisce le norme relative all'acquisizione e alla detenzione, ivi comprese le licenze per privati, armaioli e intermediari.***
- (11) Il presente regolamento non pregiudica il regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

⁸ ***Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).***

⁹ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

- (12) Il presente regolamento *non pregiudica gli obblighi degli Stati membri nel quadro di un regime di sanzioni adottato con decisione o posizione comune del Consiglio né quelli imposti dalla posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio¹⁰ sul controllo dell'intermediazione di armi.*
- (13) ■ Nessuna disposizione del presente regolamento limita i poteri attribuiti e derivanti dal regolamento (UE) n. 952/2013 *del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹* e dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione¹².
- (14) Molteplici definizioni ■ riprese ■ dalla direttiva (UE) 2021/555 *e dal regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero applicarsi al presente regolamento.*
- (15) *Data la natura delle merci contemplate dal presente regolamento, non è possibile applicare alcune semplificazioni doganali, quali la dichiarazione orale.*

¹⁰ *Posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79).*

¹¹ *Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).*

¹² *Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).*

- (16) *Quando le armi da fuoco non sono provviste di adeguata marcatura a norma dell'articolo 8 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di distruggere, a spese dell'importatore, le armi da fuoco trattenute.*
- (17) **■** *Le armi da fuoco, i loro componenti essenziali e le loro munizioni dovrebbero essere dichiarati per l'immissione in libera pratica se provvisti di adeguata marcatura conformemente alla direttiva (UE) 2021/555. In attesa della marcatura, gli importatori dovrebbero vincolare le armi da fuoco a un altro regime doganale, come il deposito, il perfezionamento attivo o le zone franche, nell'ambito della quale dovrebbero adempiere il requisito di marcatura, nei propri locali o in altri locali autorizzati, come banchi di prova o centri di prova nazionali, in linea con la normativa doganale dell'Unione. Tuttavia le persone la cui attività consista nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione, nella modifica o nella trasformazione di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni dovrebbero essere autorizzate a marcare le armi da fuoco, le munizioni e i componenti essenziali in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 senza ritardo dopo l'immissione in libera pratica, in quanto la direttiva lo consente e impedisce l'immissione sul mercato di merci sprovviste di marcatura. Dette persone dovrebbero tuttavia rispettare il requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, che indica la necessità di apportare marcature per le importazioni alle armi da fuoco.*

- (18) Le armi da fuoco disattivate dovrebbero essere *dichiarate per l'immissione* in libera pratica *o per l'ammissione temporanea nel caso di persone non stabilite autorizzate a tal fine dal presente regolamento* solo se accompagnate dal certificato di disattivazione e marcate conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 *della Commissione*¹³. In attesa del ricevimento di tale certificato o della corretta marcatura, gli importatori dovrebbero vincolare le armi da fuoco disattivate a *un altro regime* doganale, come il deposito o le zone franche, *nell'ambito della quale dovrebbero poter* chiedere alle autorità *competenti* a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2021/555 di verificare la disattivazione e di rilasciare il certificato di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 ■ .

¹³ *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).*

- (19) ***In fase di concessione delle autorizzazioni all'importazione o all'esportazione nonché di importazione ed esportazione***, le armi d'allarme e da segnalazione conformi agli standard previsti dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione¹⁴ ***dovrebbero*** essere considerate soltanto armi d'allarme e da segnalazione, e non armi da fuoco. I dispositivi che possono essere facilmente trasformati in armi da fuoco dovrebbero sempre essere classificati come armi da fuoco conformemente alla nomenclatura doganale e trattati come armi da fuoco dalle autorità doganali ***e dalle autorità competenti***. Per evitare rischi di sviamenti, è necessario garantire la coerenza delle prassi delle autorità doganali nazionali nella classificazione dei dispositivi dichiarati come armi d'allarme e da segnalazione al momento dell'importazione.
- (20) ***Dovrebbe essere necessaria un'autorizzazione all'importazione affinché armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione***. A causa dell'elevato rischio di fabbricazione illecita di armi da fuoco a partire da prodotti importati semilavorati e sprovvisti di marcatura, solo armaioli e intermediari **■** in possesso dell'apposita licenza dovrebbero essere autorizzati a importare armi da fuoco ***semilavorate*** e componenti essenziali semilavorati.

¹⁴ Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 22).

- (21) I controlli del casellario giudiziale di coloro che richiedono autorizzazioni all'importazione *dovrebbero essere altrettanto rigorosi di quelli effettuati per le autorizzazioni all'esportazione e gli Stati membri dovrebbero ottenere le informazioni relative ai precedenti penali tramite il sistema* ■ *istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio*¹⁵. Le autorità competenti dovrebbero verificare ■ *se le armi da fuoco importate siano registrate come smarrite, rubate o altrimenti ricercate a fini di sequestro tramite il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). L'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁶ *stabilisce l'accesso dei servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco al SIS II. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero essere considerate servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco.*

¹⁵ Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

¹⁶ ***Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).***

- (22) I precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio¹⁷ dovrebbero costituire un motivo per vietare l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, **armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e silenziatori.**
- (23) **Le persone non stabilite nel territorio doganale dell'Unione possono ottenere un'autorizzazione a importare ed esportare temporaneamente armi da fuoco, loro componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate e silenziatori a fini di esposizioni, riparazioni, caccia, tiro sportivo o rievocazioni storiche.** Le informazioni relative alle armi da fuoco dichiarate per l'ammissione temporanea dovrebbero essere indicate chiaramente, per consentire alle autorità doganali e alle autorità competenti di procedere efficacemente all'appuramento e limitare il rischio che le armi da fuoco rimangano illegalmente nel territorio doganale dell'Unione.

¹⁷ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

- (24) *L'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco consente agli Stati parte di adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanee per scopi legittimi e verificabili. Di conseguenza, il presente regolamento offrirà facilitazioni per quanto riguarda le autorizzazioni per spedizioni multiple, le misure di transito e l'ammissione e l'esportazione temporanea per la caccia, il tiro sportivo, la rievocazione storica, le esposizioni, le valutazioni e le riparazioni.*
- (25) *A causa dei rischi di sviamenti di armi da fuoco, loro componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e silenziatori, originari di un paese terzo che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano in regime di transito doganale con destinazione finale in un paese terzo, le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero autorizzare espressamente tale transito nel territorio doganale dell'Unione prima che vi abbia luogo.*

- (26) *Al fine di promuovere la facilitazione amministrativa, le persone nell'UE autorizzate a detenere armi da fuoco dovrebbero, in casi specifici, essere esentate dalle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione. Tuttavia, per motivi di sicurezza e per facilitare i controlli, la tracciabilità in questi casi dovrebbe essere mantenuta.*
- (27) *Al fine di migliorare la certezza e la prevedibilità giuridiche, è opportuno ottenere il consenso di un altro Stato membro prima di concedere un'autorizzazione all'importazione che comprende un movimento previsto attraverso il territorio di tale altro Stato membro. Dovrebbe essere richiesto un consenso analogo qualora il punto di rientro previsto delle merci esportate temporaneamente si trovi nel territorio di uno Stato membro differente.*
- (28) *Il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare misure nel settore dell'importazione, purché siano adottate in conformità del trattato. Tali divieti o restrizioni non dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio. La Commissione dovrebbe essere informata quando, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni alle quali tali misure dovrebbero essere autorizzate dalla Commissione.*

- (29) *È necessario chiarire che una persona che intenda esportare armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e silenziatori è titolare di un'autorizzazione all'esportazione. La richiesta di tale autorizzazione dovrebbe essere ammissibile solo per gli esportatori autorizzati a detenere tali merci o a svolgere attività di armaioli o intermediari per tali merci nello Stato membro di stabilimento.*
- (30) *Le persone che esportano nell'ambito delle loro attività commerciali dovrebbero poter beneficiare di un'autorizzazione all'esportazione valida per un massimo di tre anni, anche se coperta da più autorizzazioni all'importazione a breve termine successive rilasciate dai paesi terzi d'importazione. È opportuno introdurre ulteriori autorizzazioni generali dell'Unione al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza, tranne per le armi da fuoco più pericolose. Gli Stati membri possono inoltre introdurre autorizzazioni generali nazionali all'esportazione qualora lo ritengano necessario.*

- (31) ***Prima di autorizzare un'esportazione, è importante verificare che il paese terzo d'importazione abbia autorizzato l'importazione corrispondente. I paesi terzi di transito non dovrebbero avere obiezioni al movimento specifico.*** Al fine di migliorare la certezza e la prevedibilità giuridiche, il consenso del paese terzo di transito dovrebbe essere considerato espresso se non sono pervenute obiezioni al transito entro 20 giorni lavorativi. La decisione degli Stati membri di richiedere il consenso esplicito dovrebbe essere trasparente per tutti gli operatori economici. ***Spetta all'esportatore fornire alle autorità competenti i documenti che giustificano quanto sopra.***
- (32) È necessario unificare le norme in materia di prove dell'importazione nel paese terzo di destinazione. ***Alle persone che esportano dovrebbe pertanto essere richiesto di fornire all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e silenziatori*** nel paese terzo d'importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione.

- (33) *Quando concedono le autorizzazioni, gli Stati membri dovrebbero rispettare l'obbligo relativo a sanzioni imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi. Nella misura in cui tali obblighi internazionali sono attuati nelle norme nazionali, è opportuno chiarire che il regolamento non impedisce l'applicazione di tali norme.*
- (34) *Prima di autorizzare un'esportazione, è importante verificare che nessun altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato operazioni sostanzialmente identiche. Gli Stati membri devono scambiarsi informazioni sulle istanze di rifiuto per facilitare tali verifiche. Oltre a questo scambio di informazioni per via elettronica, gli Stati membri dovrebbero verificare altresì le banche dati pertinenti esistenti, come la banca dati COARM.*
- (35) È necessario provvedere affinché le condizioni delle autorizzazioni ■ continuino a essere rispettate per tutta la durata dell'autorizzazione, come nel caso dell'autorizzazione a detenere o acquisire un'arma da fuoco all'interno dell'Unione ■ a norma della direttiva (UE) 2021/555.

- (36) *Le autorità competenti dovrebbero informare le autorità doganali di qualsiasi annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione. L'obbligo di mettere a disposizione tali informazioni lascia impregiudicate le procedure di ricorso eventualmente applicabili ai sensi del diritto nazionale.*
- (37) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere alle autorità del paese terzo di destinazione di confermare il ricevimento. *Se la conferma non può essere ottenuta per un qualsiasi motivo, tali informazioni dovrebbero essere registrate nel sistema elettronico per il rilascio di licenze per futura consultazione.*
- (38) È necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti per quanto riguarda i controlli successivi alla spedizione. ■
-

- (39) ***Per le finalità del presente regolamento***, al fine di garantire la tracciabilità di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è della massima importanza che le ***autorità competenti*** abbiano accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. ***Tale accesso dovrebbe essere limitato e proporzionato all'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.*** È opportuno che gli Stati membri che applicano il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ concedano tale accesso.
- (40) Per consentire di applicare l'approccio basato sul rischio ■ per le armi da fuoco, loro componenti essenziali, le munizioni, ■ le armi d'allarme e da segnalazione, ***le armi da fuoco disattivate, le armi da fuoco semilavorate, i componenti essenziali semilavorati e i silenziatori*** elencati nell'allegato I che entrano o escono dal mercato dell'Unione, e per garantire che i controlli siano efficaci e siano effettuati conformemente ai requisiti del presente regolamento, la Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali ***dovrebbero cooperare strettamente e scambiarsi*** informazioni.

¹⁸ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(41) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico *illecito* di armi da fuoco, loro componenti essenziali, *munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e silenziatori*, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un migliore utilizzo dei canali di comunicazione esistenti *nonché attraverso il rafforzamento del gruppo di coordinamento e della cooperazione internazionale*.

(42) I dati personali devono essere trattati in conformità delle norme previste *dai regolamenti* (UE) 2016/679¹⁹ e (UE) 2018/1725²⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio.

(43) È opportuno garantire la coerenza con le disposizioni vigenti in materia di registrazione dei dati a norma del diritto dell'Unione.

¹⁹ *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

²⁰ *Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).*

- (44) L'*acquis* di Schengen comprende in particolare una decisione del Comitato esecutivo (SCH/Com-ex (99) 10)²¹, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al traffico illecito di armi sulla base del questionario comune riportato in allegato. Inoltre, ***nella sua raccomandazione del 17 aprile 2018 sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, la Commissione ha raccomandato*** agli Stati membri di raccogliere dati statistici dettagliati relativi all'anno precedente sul numero di autorizzazioni e di istanze di rifiuto, sulle quantità e sui valori delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco, per origine o destinazione, e trasmettere questi dati statistici alla Commissione. ***Il presente regolamento dovrebbe consentire alla Commissione di raccogliere tali dati direttamente dai sistemi elettronici istituiti ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le statistiche dovrebbero essere rese anonime e concepite in modo tale da non poter trarre conclusioni su specifici armaioli, anche indirettamente.***

²¹ ***Decisione del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi (SCH/Com-ex (99) 10)*** (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 469).

- (45) *La Commissione dovrebbe raccogliere i dati ricevuti dagli Stati membri e pubblicarli nel quadro di una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relazione dovrebbe essere resa pubblica e trasmessa al Parlamento.*
- (46) *Prima della pubblicazione della relazione annuale, la Commissione consulterà il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco per verificare che al progetto di relazione non siano state aggiunte informazioni commercialmente sensibili.*
- (47) *È opportuno istituire un sistema elettronico per il rilascio di licenze per digitalizzare le procedure di cui al presente regolamento. È importante che una persona che ha il diritto di chiedere un'autorizzazione sia registrata in tale sistema prima di avviare la procedura di domanda. Poiché il sistema elettronico per il rilascio di licenze costituisce la base tecnica per l'attuazione del regolamento, esso dovrebbe funzionare pienamente quanto prima.*

- (48) *Gli Stati membri possono mantenere i loro sistemi nazionali di autorizzazione esistenti. In tal caso, il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento dovrebbe essere in grado di interconnettersi con i suddetti. Tale interconnessione dovrebbe garantire il trasferimento delle informazioni sulle autorizzazioni concesse attraverso i sistemi nazionali al sistema elettronico per il rilascio di licenze.*
- (49) *L'applicazione generale del presente regolamento dovrebbe essere agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio²². A tal fine e conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2399, la Commissione dovrebbe modificare la parte A dell'allegato di tale regolamento. Quando le merci sono temporaneamente importate o esportate mediante un carnet ATA, di cui all'appendice I dell'allegato A della convenzione relativa all'ammissione temporanea (convenzione di Istanbul)²³, le autorità competenti dovrebbero ricevere informazioni sull'uso del carnet ATA. Sebbene tali informazioni non possano essere scambiate automaticamente nella misura in cui il carnet ATA digitale non è applicato da tutte le parti contraenti, è opportuno valutare un'ulteriore automazione sulla base della potenziale interoperabilità con il sistema elettronico per la gestione dei carnet ATA, il sistema e-ATA.*

²² *Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).*

²³ *GU L 130 del 27.5.1993, pag. 4.*

- (50) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che conferiscono poteri adeguati alle autorità competenti.
- (51) Al fine di conformarsi al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è necessario altresì che la fabbricazione o il traffico illeciti di armi da fuoco, loro *parti e* componenti essenziali e munizioni siano qualificati come illeciti penali e che siano adottate misure per poter procedere alla confisca degli articoli oggetto di tale fabbricazione o traffico.
- (52) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (53) È opportuno che il sistema di protezione degli informatori istituito dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ si applichi anche alle persone che segnalano violazioni delle norme relative all'importazione e all'esportazione di armi da fuoco.

²⁴ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(54) Al fine *di istituire l'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione e l'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione per gli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza specificando il formato, l'uso e la validità geografica di tale tipo di autorizzazione, di determinare la parte del carnet ATA in cui sarà indicato il riferimento all'autorizzazione e* di modificare gli allegati II, *III e IV* del presente regolamento *nonché* di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro componenti essenziali **■**, munizioni e armi d'allarme e da segnalazione per cui è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, *è opportuno delegare alla Commissione europea* il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio²⁵ e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555 *nonché all'istituzione dell'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione e dell'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione per gli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza specificando il formato, l'uso e la validità geografica di tale tipo di autorizzazione, alla definizione della parte del carnet ATA che includerà il riferimento all'autorizzazione e* all'adattamento degli allegati II, *III e IV* del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche dei regimi doganali **■**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁶. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²⁵ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

²⁶ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (55) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷.
- (56) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
- (57) ***È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle caratteristiche tecniche di silenziatori, armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.***

²⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (58) *Nel caso di restrizioni quantitative nazionali, la Commissione concederà un'autorizzazione che interesserebbe solo il territorio di un determinato Stato membro. Pertanto, tenuto conto dell'ambito geografico limitato della restrizione, nonché dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, è giustificato che tale autorizzazione sia concessa secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*
- (59) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²⁸ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

CAPO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'autorizzazione all'importazione e all'esportazione e le misure di importazione, esportazione e transito per le armi da fuoco, loro componenti essenziali ■ , munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, **armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e silenziatori (merci elencate nell'allegato I)**, ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ("protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco").

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
 - 1) "arma da fuoco": ***un'arma da fuoco quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, punto 1), della direttiva (UE) 2021/555;***
 - 2) "***silenziatori***": ***ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;***
 - 3) "***componente essenziale***": ***un componente essenziale quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2021/555;***
 - 4) "armi da fuoco semilavorate": armi da fuoco non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo delle armi da fuoco finite, che non possono essere utilizzate, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione delle armi da fuoco finite;
 - 5) "componenti essenziali semilavorati": componenti essenziali non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo del componente essenziale finito, che non possono essere utilizzati, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione dei componenti essenziali finiti;

- 6) "munizione": ***una munizione quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, punto 3), della direttiva (UE) 2021/555;***
- 7) "armi da fuoco disattivate": le armi da fuoco ***disattivate quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, punto 6), della direttiva (UE) 2021/555;***
- 8) "armi d'allarme e da segnalazione": ***le armi d'allarme e da segnalazione quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2021/555;***
- 9) "persona": una persona fisica, una persona giuridica e, laddove ammesso dalla normativa vigente, un'associazione di persone avente la capacità di agire ma priva dello status giuridico di persona giuridica;
- 10) "territorio doganale dell'Unione": il territorio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 11) "merci unionali": le merci ***unionali quali definite all'articolo 5, punto 23), del regolamento (UE) n. 952/2013;***
-
- 12) "merci non unionali": ***le merci non unionali quali definite all'articolo 5, punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013;***

- 13) "autorità doganali": le autorità *doganali quali definite* all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
- █
- 14) "normativa doganale": la normativa *doganale quale definita* all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 15) "formalità doganali": *le formalità doganali quali definite all'articolo 5, punto 8), del regolamento (UE) n. 952/2013;*
- 16) "controlli doganali": i *controlli doganali quali definiti all'articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;*
- 17) "dichiarazione in dogana": *una dichiarazione in dogana quale definita all'articolo 5, punto 12), del regolamento (UE) n. 952/2013;*
- █
- 18) "entrata": l'*entrata fisica di merci non unionali* nel territorio doganale dell'Unione █ ;

- 19) "importazione": il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 o **il vincolo delle merci a uno dei regimi speciali, con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione**, di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 20) "importatore": qualsiasi **persona fisica o giuridica** che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d'importazione **in dogana. In caso di transito, il titolare del regime**;
- 21) "esportazione": **un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013, incluse le situazioni specificate all'articolo 289, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 952/2013**;
- 22) "**riesportazione**": **una riesportazione ai sensi degli articoli 270, 271 e 274 del regolamento (UE) n. 952/2013**;
- 23) "uscita": l'**uscita fisica** delle merci dal territorio doganale dell'Unione ■ ;

24) "esportatore" :

- a) *qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione in dogana e che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio dell'articolo al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per esportatore si intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dell'articolo al di fuori del territorio doganale dell'Unione; o*
- b) *qualsiasi persona fisica o giuridica che rende o per conto della quale sono rese una dichiarazione di riesportazione, una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione e che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio dell'articolo al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per esportatore si intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dell'articolo al di fuori del territorio doganale dell'Unione; o*

c) *se la lettera a) o b) non è applicabile, qualsiasi persona fisica che viaggia con merci elencate nell'allegato I facenti parte dei suoi effetti personali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446;*

25) "dichiarante": *un dichiarante quale definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013;*

26) "armaiolo": *un armaiolo quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, punto 9), della direttiva (UE) 2021/555;*

27) "intermediario": *un intermediario quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2021/555;*

28) "esposizione": *una esposizione o manifestazione consimile quale descritta all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio²⁹, senza la vendita delle merci elencate nell'allegato I da e verso paesi terzi;*

²⁹ *Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).*

29) "esportazione temporanea": *l'esportazione delle merci elencate nell'allegato I dal territorio doganale dell'Unione con l'intenzione di importare nuovamente tali merci nel territorio doganale dell'Unione;*

■

30) "perfezionamento attivo": *il perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013;*

31) "■ transito": *i regimi di transito ai sensi del titolo VII, capo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;*

■

32) "ammissione temporanea": *l'ammissione temporanea ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013;*

33) "trasbordo": *un movimento* che comporta l'operazione fisica di scarico delle *merci elencate nell'allegato I da un* mezzo di trasporto ■ *su un altro mezzo di trasporto;*

34) "traffico *illecito*": l'importazione, l'esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di *merci elencate nell'allegato I* a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso di esso verso il territorio di un paese terzo *o a partire da esso*, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) lo Stato membro interessato non lo autorizza in conformità delle disposizioni del presente regolamento;
- b) le *merci elencate nell'allegato I* non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1; o
- c) *le merci elencate nell'allegato I sono dichiarate per l'immissione in libera pratica senza la marcatura richiesta in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, a meno che non siano esentate a norma dei paragrafi 2 e 3 di detto articolo;*

■

35) "autorità competente": le autorità nazionali di cui all'articolo 34;

36) *"sistema elettronico per il rilascio di licenze": il sistema di cui all'articolo 34 del presente regolamento.*

2. *La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle norme dettagliate sulle caratteristiche tecniche di silenziatori, armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati ai sensi del paragrafo 1, punti 2), 4) e 5). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.*

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non si applica:

- a) alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali;
- b) *alle merci di categoria A elencate nell'allegato I, purché siano incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea³⁰, esportate o riesportate dal territorio doganale dell'Unione, a meno che non siano temporaneamente esportate o riesportate conformemente all'articolo 22 del presente regolamento;*
- c) *alle merci di categoria B elencate nell'allegato I, purché siano incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, esportate o riesportate dal territorio dell'Unione e destinate alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche;*
- d) *alle merci di categoria A, B e C elencate nell'allegato I destinate alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche degli Stati membri;*
- e) alle armi da fuoco antiche **■** come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899.

■

³⁰ *Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2020 (GU C 85 del 13.3.2020, pag. 1)) (PESC) (GU C 100 dell'1.3.2022, pag. 3).*

Articolo 4

Deroghe ai regimi doganali dell'Unione

1. **Le merci** elencate nell'allegato I del presente regolamento non sono:
 - a) vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - b) soggette a un'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - c) soggette all'autovalutazione di cui all'articolo 185 del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - d) oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati specifico di cui all'articolo 143 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
 - e) oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
 - f) oggetto di una dichiarazione orale o di qualsiasi altro atto di cui agli articoli da 135 a 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.**

2. Per quanto riguarda le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate ancora valide a norma dell'articolo 345, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione³¹, il paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo non si applica alle *merci* elencate nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

REQUISITI IN MATERIA DI ENTRATA E IMPORTAZIONE

Articolo 5

Compiti degli **importatori**

1. Gli *importatori*:

- a) *garantiscono che le merci elencate nell'allegato I destinate all'importazione siano conformi*
- i) alle norme relative alla marcatura di cui all'articolo 6;
 - ii) *alle norme relative alla disattivazione di cui all'articolo 7, se del caso;*
 - iii) alle norme relative alla non trasformabilità di cui all'articolo 8, *se del caso;*

³¹ ***Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).***

- b) tengono a disposizione dell'*autorità competente, per il periodo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013*, tutti i *documenti* conformemente alle *norme di cui alla* lettera a) del presente *paragrafo* e la documentazione pertinente a norma degli articoli 9, *11 e 12*;
 - c) *a seguito di una* richiesta dell'*autorità competente*, forniscono a tale autorità *l'autorizzazione all'esportazione del paese terzo d'esportazione o, se del caso, l'eccezione da tale autorizzazione*;
 - d) qualora abbiano motivo di ritenere che *le merci elencate nell'allegato I possano non essere conformi al presente regolamento, alla direttiva (UE) 2021/555 e agli atti giuridici basati su detti atti*, ne informano *senza ritardo l'autorità competente*;
 - e) cooperano con l'*autorità competente*, anche a seguito di una richiesta ■ , garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni previste negli *atti di cui alla lettera d) del presente paragrafo*.
2. *Gli* obblighi di cui al paragrafo *1* non pregiudicano gli obblighi degli *importatori* previsti dalla *direttiva (UE) 2021/555 e dagli atti giuridici basati sulla stessa*.

Articolo 6

Marcatura all'importazione

1. ***Le armi da fuoco sprovviste di marcatura a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco che entrano nel territorio doganale dell'Unione non possono essere importate o riesportate.***
2. ***Le merci elencate nell'allegato I possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica solo se soddisfano i requisiti in materia di marcatura di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, tranne per gli armaioli, cui è consentito conformarsi a tali requisiti senza ritardo dopo l'immissione in libera pratica.***
3. ***I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci elencate nell'allegato I che rivestono una particolare importanza storica, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva (UE) 2021/555.***

Articolo 7

Armi da fuoco disattivate

1. ***I dispositivi dichiarati come armi da fuoco disattivate sono dichiarati per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 11 solo a condizione che siano accompagnati dal certificato di disattivazione e marcati come previsto all'articolo 15 della direttiva (UE) 2021/555.***
2. ***L'importatore fornisce all'autorità competente copia del certificato di disattivazione mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.***

Articolo 8

Armi d'allarme e da segnalazione

1. ***Una autorizzazione all'importazione per un'arma d'allarme e da segnalazione è concessa dall'autorità competente soltanto a condizione che il dispositivo sia conforme alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2021/555 o a un modello elencato come arma d'allarme e da segnalazione non trasformabile nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.***
2. ***La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'elenco aperto dei modelli di armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili di cui al paragrafo 1 e l'elenco aperto dei dispositivi dichiarati come armi d'allarme e da segnalazione di cui è nota la trasformabilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.***

Articolo 9

Autorizzazione all'importazione

1. ***Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, per l'entrata*** nel territorio doganale dell'Unione ***delle merci non unionali elencate nell'allegato I*** è necessaria un'autorizzazione all'importazione. ***L'autorizzazione è concessa dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione finale.***
2. ***L'autorizzazione all'importazione contiene le informazioni elencate nell'allegato II ed è rilasciata tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze in uno dei seguenti tipi:***
 - a) ***autorizzazione singola per una spedizione di una o più merci di cui all'allegato I, valida al massimo per un anno;***
 - b) ***autorizzazione multipla per spedizioni multiple di una o più merci di cui all'allegato I, valida al massimo per tre anni;***
 - c) ***autorizzazione generale dell'Unione per le merci elencate nell'allegato I, categoria B o C, a disposizione degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 valida per le importazioni dai paesi di origine specificati.***

3. Qualsiasi persona autorizzata, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere, possedere o scambiare *le merci elencate* nell'allegato I, *ad eccezione delle armi da fuoco semilavorate e dei componenti essenziali semilavorati*, ha diritto di chiedere un'autorizzazione all'importazione.
4. Solo gli armaioli e gli intermediari **■** *hanno il diritto di chiedere un'autorizzazione all'importazione* per armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati.
5. *Se una persona non ha il diritto di chiedere un'autorizzazione all'importazione a norma del paragrafo 3 o 4, l'autorità competente non accetta la domanda.*

■

6. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 al fine di integrare il presente regolamento con le norme che istituiscono un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione per gli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando il formato, l'uso e la validità geografica di tale tipo di autorizzazione.*

■

Articolo 10

Procedura di autorizzazione all'importazione

- 1. *L'autorità competente tratta le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui essa dispone di tutte le informazioni necessarie. Per motivi debitamente giustificati, e in ogni caso per le merci elencate nell'allegato I, categoria A, tale periodo può essere esteso a 110 giorni lavorativi.***

- 2. *L'autorità competente rifiuta di concedere un'autorizzazione all'importazione se:***
 - a) *il richiedente è una persona fisica e ha precedenti penali per una condotta che integra gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;***

 - b) *il richiedente è una persona giuridica e una delle seguenti persone ha precedenti penali di cui alla lettera a):***
 - i) *il richiedente;***

 - ii) *la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione;***

- c) *l'arma da fuoco da importare è stata dichiarata smarrita, rubata, oggetto di indagine o altrimenti ricercata a fini di sequestro nelle pertinenti banche dati dell'UE, nazionali o internazionali;*
- d) *vi sono chiare indicazioni che suggeriscono che almeno una delle persone coinvolte nell'operazione costituisce una minaccia per la sicurezza o una minaccia per l'incolumità pubblica oppure che le persone di cui alla lettera a) o b) non sono in grado di rispettare gli obblighi loro imposti dalla direttiva (UE) 2021/555, dal presente regolamento o da eventuali autorizzazioni rilasciate riguardo alle loro armi da fuoco.*
3. *Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'importazione, l'autorità competente tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale. L'articolo 24 si applica mutatis mutandis.*
4. *Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri ottengono le informazioni relative a precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri mediante il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI.*
5. *Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri verificano che l'arma da fuoco non sia registrata nel sistema d'informazione Schengen.*

6. *L'autorità competente annulla, sospende, modifica o revoca un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adotta tali decisioni, l'autorità competente mette tale informazione a disposizione delle autorità doganali senza ritardo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.*
7. *In caso di rifiuto di concessione di un'autorizzazione all'importazione da parte dell'autorità competente, la motivazione e la decisione finale di tale autorità sono registrate nel sistema elettronico per il rilascio di licenze.*
8. *L'autorità competente verifica che le condizioni delle autorizzazioni siano soddisfatte in funzione della gestione dei rischi. Le condizioni delle autorizzazioni concesse per una durata superiore a due anni sono verificate dopo due anni.*

Articolo 11

Autorizzazione all'importazione di merci non unionali che entrano temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione

1. *Le merci non unionali elencate nell'allegato I possono entrare temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione se accompagnate da un'autorizzazione all'importazione singola richiesta da un importatore non stabilito nel territorio doganale dell'Unione.*

2. ***Agli importatori non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione può essere concessa un'autorizzazione di importazione singola per le merci elencate nell'allegato I solo in caso di:***

- a) ammissione temporanea per la valutazione, l'esposizione **■** o il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che ***le merci elencate nell'allegato I*** restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le ***merci*** siano riesportate a tale persona;
- b) ammissione temporanea da parte di cacciatori, ***partecipanti a rievocazioni storiche*** o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali, purché ***forniscano all'autorità competente:***

■

■

- i) ***i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia, rievocazione storica o tiro sportivo nel territorio doganale dell'Unione;***

- ii) una descrizione delle merci elencate nell'allegato I destinate a essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione nonché le ragioni che giustificano il tipo e la quantità di tali merci, che sono pertinenti rispetto ai motivi dell'ammissione temporanea. La quantità di munizioni è limitata a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi;*
- iii) informazioni sul punto di uscita e sulla data di uscita previsti di tali merci;*
- c) merci non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano in regime di transito doganale con destinazione finale in un paese terzo.*

L'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo è concessa dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica. Qualora la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica abbia luogo in più di uno Stato membro, l'autorizzazione è concessa dall'autorità competente del primo Stato membro in cui ha luogo la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica.

L'autorizzazione di cui alla lettera c) è concessa dall'autorità competente dello Stato membro in cui le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione.

3. *La domanda di autorizzazione all'importazione di cui al paragrafo 2 include:*

- a) una prova o una dichiarazione attestante l'assenza di precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;*
- b) l'indicazione di una delle tre finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo;*
- c) la data e il numero di riferimento unico dell'autorizzazione, o documento equivalente, a possedere o detenere un'arma da fuoco e dell'autorizzazione all'esportazione dal paese terzo o, se del caso, prova dell'eccezione da tale autorizzazione;*
- d) i dettagli delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e il modello, ove possibile.*

4. *L'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica per il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.*
5. *In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione generale nazionale all'importazione che autorizzi direttamente l'importazione temporanea delle merci elencate nell'allegato I, categoria C, nel loro territorio ai fini di cui al paragrafo 2, lettera b), in casi specifici in cui cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi siano stati invitati a svolgere un'attività nei locali dell'organizzatore. Gli importatori si conformano agli obblighi di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelli relativi alla richiesta di un'autorizzazione all'importazione singola, e rispettano i termini e le condizioni definiti nell'autorizzazione generale nazionale all'importazione.*
6. *La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i requisiti minimi dei termini e delle condizioni da includere nelle autorizzazioni generali nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.*

■

Semplificazione amministrativa

1. *Chiunque sia in possesso di una carta europea d'arma da fuoco o, in altri casi, chiunque sia autorizzato, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere, possedere o scambiare le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento può importare nel territorio doganale dell'Unione le merci elencate nell'allegato I senza un'autorizzazione all'importazione a norma dell'articolo 9 in caso di:*

- a) *importazione delle merci elencate nell'allegato I precedentemente esportate temporaneamente in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e a condizione che:*
 - i) *il numero di riferimento o il numero dell'autorizzazione semplificata all'esportazione rilasciata dall'autorità competente a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, o dell'articolo 23, paragrafo 1, sia comunicato mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente di destinazione al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione;*
 - ii) *le merci importate fossero anche le merci esportate;*

- iii) le merci siano importate entro 90 giorni dall'esportazione;*
 - iv) il momento e il punto di entrata previsti nel territorio doganale dell'Unione siano comunicati mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente di destinazione al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione;*
- b) *importazione delle merci elencate nell'allegato I incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ove siano state precedentemente esportate temporaneamente a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione, a condizione che:*
- i) la licenza all'esportazione temporanea concessa ai sensi della posizione comune 2008/944/PESC sia comunicata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione;*
 - ii) le merci importate fossero anche le merci esportate;*
 - iii) le merci siano importate entro 90 giorni dall'esportazione;*
 - iv) il momento e il punto di entrata previsti nel territorio doganale dell'Unione siano comunicati mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione;*

- c) rientro nel territorio doganale dell'Unione di merci unionali precedentemente vincolate a un regime di transito doganale per attraversare un paese o un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione con destinazione finale nell'Unione.*
- 2. *La persona che importa merci a norma del presente articolo è la stessa persona che ha esportato le merci e nella dichiarazione in dogana indica il numero di riferimento della dichiarazione in dogana utilizzata per portare temporaneamente le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione nonché il numero di riferimento o il numero dell'autorizzazione all'esportazione semplificata fornita dall'autorità competente conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, o all'articolo 23, paragrafo 1.***
- 3. *L'autorità competente di destinazione decide di rifiutare l'importazione e registra senza ritardo tale decisione nel sistema elettronico per il rilascio di licenze nei seguenti casi:***
- a) il richiedente non soddisfa i criteri in materia di semplificazione amministrativa di cui al presente articolo; o*
- b) vi sono indicazioni fondate del fatto che almeno una delle persone coinvolte nelle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), compresa la persona che invita il richiedente a partecipare all'attività al di fuori del territorio doganale dell'Unione, costituisce una minaccia per la sicurezza o una minaccia per l'incolumità pubblica.*

Articolo 13

Consultazione degli Stati membri interessati dal movimento previsto

- 1. In caso di movimenti nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali elencate nell'allegato I, l'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 9 o 11 contiene informazioni sui movimenti previsti, compresi, se del caso, i diversi Stati membri in cui avrà luogo la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica.*
- 2. L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 9 o 11 chiede l'approvazione dell'autorità competente degli altri Stati membri indicati nella domanda relativa al movimento previsto. In casi debitamente giustificati connessi a problemi di sicurezza, l'autorità competente dello Stato membro informato può sollevare obiezioni a un movimento che attraversa il suo territorio entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui sono state fornite le informazioni riguardanti il movimento previsto. L'assenza di obiezioni è considerata al pari di un'approvazione. Le eventuali obiezioni dell'autorità competente degli altri Stati membri circa la concessione di una tale autorizzazione vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda. Per la comunicazione viene utilizzato il sistema elettronico per il rilascio di licenze.*

3. *Eventuali modifiche del movimento previsto sono notificate senza ritardo dalla persona che detiene l'autorizzazione all'autorità competente che concede l'autorizzazione mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. In casi debitamente giustificati connessi a problemi di sicurezza, l'autorità competente decide se accettare o rifiutare le modifiche notificate conformemente alle norme per la concessione dell'autorizzazione e secondo la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2.*
4. *Nel caso delle semplificazioni amministrative di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), se il punto di rientro previsto non è situato nel territorio dell'autorità competente di destinazione, tale autorità competente informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro del punto di rientro previsto di tale movimento, mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. In casi debitamente giustificati connessi a problemi di sicurezza, l'autorità competente del punto di rientro previsto può sollevare obiezioni a tale movimento che attraversa il suo territorio entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui sono state fornite le informazioni riguardanti il rientro previsto. L'assenza di obiezioni è considerata al pari di un'approvazione. Le eventuali obiezioni dell'autorità competente dello Stato membro del rientro previsto circa la concessione di una tale semplificazione amministrativa vincolano lo Stato membro di destinazione.*



Articolo 14

Restrizioni nazionali all'importazione

Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di restrizioni quantitative alle importazioni necessarie per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ovvero di proprietà industriale e commerciale.

Articolo 15

Autorizzazione ad adottare restrizioni nazionali all'importazione

Alle condizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, uno Stato membro è autorizzato ad adottare le misure di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 16

Notifica alla Commissione

- 1. Lo Stato membro che intenda adottare le misure di cui all'articolo 14 del presente regolamento ne dà notifica alla Commissione.*
- 2. La notifica comprende la documentazione pertinente e un'indicazione delle misure da adottare, compresi i loro obiettivi e qualsiasi altra informazione rilevante.*
- 3. La notifica è trasmessa almeno sei mesi prima dell'adozione della misura nazionale. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti, la Commissione può chiedere informazioni supplementari.*
- 4. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, su richiesta, la documentazione di accompagnamento, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo 18.*
- 5. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per autorizzare l'adozione di misure nazionali, la Commissione può chiedere informazioni supplementari.*

Articolo 17

Autorizzazione ad adottare misure

- 1. *La Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare restrizioni all'importazione, a meno che non concluda che la misura in questione:***
 - a) presenterebbe incompatibilità con il diritto dell'Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri;***
 - b) non sarebbe coerente con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione in materia di politica commerciale comune elaborati conformemente alle disposizioni generali di cui alla parte V, titoli I e II, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

- 2. *L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concessa mediante un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 43, paragrafo 3. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di 120 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 16. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 120 giorni lavorativi decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.***

3. *La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione adottata a norma del paragrafo 2.*
4. *Qualora non conceda un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.*

Articolo 18

Riservatezza delle informazioni trasmesse

1. *Quando notificano alla Commissione le potenziali misure ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, gli Stati membri possono specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.*
2. *In tal caso, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione.*
3. *Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite a norma dell'articolo 16 non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.*

CAPO III

REQUISITI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE, *RIESPORTAZIONE E USCITA*

Articolo 19

Autorizzazione all'esportazione

1. ***Un'autorizzazione all'esportazione è necessaria per far uscire le merci elencate nell'allegato I dal territorio doganale dell'Unione.***
2. Qualsiasi ***esportatore autorizzato***, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare ***le merci elencate nell'allegato I*** ***ha il diritto di*** chiedere un'autorizzazione all'esportazione. ***L'autorizzazione è concessa dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito*** ■ .
3. ***L'autorizzazione all'esportazione contiene le informazioni di cui all'allegato III ed è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze in una delle forme seguenti:***
 - a) ***un'autorizzazione o una licenza singola concessa a una specifica persona per una spedizione di una o più merci elencate nell'allegato I a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo;***
 - b) ***un'autorizzazione o una licenza multipla concessa a una specifica persona per spedizioni multiple di una o più merci elencate nell'allegato I a uno o più utilizzatori finali o destinatari identificati di uno o più paesi terzi;***

- c) *un'autorizzazione generale nazionale all'esportazione che autorizza direttamente l'esportazione delle merci elencate nell'allegato I agli esportatori stabiliti nel territorio dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione generale nazionale all'esportazione, se soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento e rispettano i termini e le condizioni definiti nell'autorizzazione generale nazionale all'esportazione; o*
- d) *un'autorizzazione generale dell'Unione a disposizione soltanto degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 per le esportazioni delle merci elencate nell'allegato I, categoria B o C, verso paesi di destinazione specificati.*
4. *Qualora le merci elencate nell'allegato I si trovino in uno o più Stati membri diversi da quello in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione è stata presentata, tale circostanza è indicata su detta domanda. L'autorità competente dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esportazione consulta l'autorità competente dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri in questione, fornendo le informazioni pertinenti nella domanda di autorizzazione all'esportazione. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui sono stati contattati tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione, che vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.*

5. *Se una persona non ha il diritto di chiedere un'autorizzazione all'esportazione a norma del paragrafo 2, l'autorità competente non accetta la domanda.*
6. *Gli Stati membri possono adottare autorizzazioni generali nazionali all'esportazione che stabiliscono i requisiti nazionali per l'esportazione delle merci elencate nell'allegato I. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi autorizzazione generale nazionale all'esportazione adottata a norma del paragrafo 3, lettera c), indicando i motivi di tale autorizzazione. Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri della descrizione delle merci controllate, dei paesi di destinazione, delle condizioni e dei requisiti relativi all'uso. Gli Stati membri notificano inoltre senza ritardo qualsiasi modifica delle autorizzazioni generali nazionali adottate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.*
7. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 al fine di integrare il presente regolamento con le norme che istituiscono un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione per gli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando il formato, l'uso e la validità geografica di tale tipo di autorizzazione.*

Articolo 20

Procedura di autorizzazione all'esportazione

1. *L'autorità competente tratta le domande di autorizzazione all'esportazione entro un termine che non eccede i 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui essa dispone di tutte le informazioni necessarie. Per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso dall'autorità competente a 110 giorni lavorativi.*
2. *Il richiedente presenta all'autorità competente dello Stato membro responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione la documentazione necessaria comprovante che il paese terzo d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il paese terzo o i paesi terzi di transito non hanno obiezioni al transito.*

Tale disposizione non si applica:

■

- a) alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto;
- b) in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, *la rievocazione storica*, il tiro sportivo, la valutazione, le esposizioni ■ e la riparazione.

3. *Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 19, l'autorità competente verifica la documentazione presentata a norma del paragrafo 2.*
4. *Se non pervengono obiezioni al transito a norma del paragrafo 2 entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni al transito.*
5. Per quanto riguarda le armi da fuoco disattivate, **il richiedente** fornisce il certificato di disattivazione di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2021/555 **all'autorità competente** degli Stati membri responsabili del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione.
6. *L'autorità competente può concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco di cui all'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da una dichiarazione dell'utente conformemente all'allegato IV rilasciata dall'importatore del paese di destinazione finale. In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata l'utente ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce all'autorità competente di valutare le domande di autorizzazione all'esportazione che riguardano esportazioni verso i rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di autorizzazione all'esportazione riguardanti esportazioni verso gli utenti effettivi.*

7. Il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione singola non supera il periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione *rilasciata dal paese terzo*. Il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione multipla ■ non supera i tre anni. Qualora l'autorizzazione all'importazione *rilasciata dal paese terzo* non specifichi un periodo di validità, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione *non supera un anno*.

■

Articolo 21

Tracciabilità delle armi da fuoco

1. ***L'autorizzazione all'esportazione***, l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo ***in questione o*** la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni:
- a) date di rilascio e di scadenza;
 - b) luogo di rilascio;
 - c) il paese di esportazione ***e di uscita***;

- d) il paese *terzo o il territorio di destinazione*;
- e) se pertinente, *i paesi terzi o i territori attraverso i quali le merci sono trasportate*;
- f) il destinatario/*i destinatari*;
- g) il destinatario finale, se noto al momento della spedizione;
- h) i dettagli che consentono l'identificazione delle *merci elencate nell'allegato I* e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco o ai componenti essenziali ■ .
- i) *il proprietario delle merci oggetto dell'autorizzazione all'esportazione e dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione, se l'esportatore è un intermediario.*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo *in questione*, sono fornite anticipatamente dall'esportatore ai paesi terzi *o ai territori attraverso i quali le merci sono trasportate*, al più tardi entro la spedizione.

3. ***Le merci elencate nell'allegato I possono essere esportate*** a condizione che siano ***provviste*** di marcatura conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555.

Articolo 22

Esenzione dall'obbligo di autorizzazione all'esportazione

1. ***In deroga all'articolo 19, paragrafo 1***, non è richiesta alcuna autorizzazione all'esportazione per ***l'esportazione temporanea o la riesportazione delle merci elencate nell'allegato I nei seguenti casi***:
- a) l'esportazione temporanea da parte di cacciatori, ***partecipanti a rievocazioni storiche*** o tiratori sportivi ***di armi da fuoco legalmente in loro possesso***, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché ***forniscano all'autorità competente all'uscita, attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze, almeno 10 giorni lavorativi prima di portare le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione***:
- i) ***i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia, rievocazione storica o tiro sportivo nel paese terzo di destinazione***;
- ii) ***la carta europea d'arma da fuoco di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2021/555***;

iii) le armi da fuoco, tra quelle specificate nella carta europea d'arma da fuoco, e altre merci diverse dalle armi da fuoco elencate nell'allegato I che sono destinate a uscire dal territorio doganale dell'Unione nonché le ragioni che giustificano il tipo e la quantità di tali merci, che sono pertinenti rispetto ai motivi del viaggio. La quantità di munizioni è limitata a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi. Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d'arma da fuoco è presentata all'autorità competente del paese in cui gli articoli interessati sono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell'Unione;

- b) la riesportazione, da parte di cacciatori, *partecipanti a rievocazioni storiche* o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia, *rievocazione storica* o tiro sportivo, a condizione che:
- i) *le merci elencate nell'allegato I restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le merci siano riesportate a tale persona;*

- ii) le merci siano riesportate entro 90 giorni dall'entrata nel territorio doganale dell'Unione;*
- iii) la persona interessata fornisca il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione all'autorità doganale all'uscita e l'esportatore indichi nella dichiarazione di riesportazione il numero di riferimento della dichiarazione di ammissione temporanea;*
- c) merci non unionali che escono dal territorio doganale dell'Unione dopo aver attraversato il territorio di uno o più Stati membri mentre sono vincolate a un regime di transito doganale qualora sia l'ufficio doganale di partenza che quello di destinazione si trovino in un paese terzo;*
- d) merci unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione mentre circolano in regime di transito doganale attraverso un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione con destinazione finale nell'Unione, a condizione che:
 - i) il trasferimento sia autorizzato a norma della direttiva (UE) 2021/555, se necessario;*
 - ii) il movimento previsto sia notificato all'autorità competente di destinazione con 10 giorni lavorativi di anticipo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.**

2. ***L'autorità competente fornisce alla persona che presenta informazioni in conformità del paragrafo 1, lettera a), un numero di riferimento mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.***
3. Per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi ***l'autorità competente*** di uno Stato membro ***sospende*** la procedura di esportazione o, se necessario, ***impedisce*** in altro modo che ***le merci elencate nell'allegato I*** lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora ***abbia*** motivo di sospettare che le giustificazioni ***di cui al paragrafo 1, lettera a)***, presentate da cacciatori, ***partecipanti a rievocazioni storiche*** o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 24. ■ Per motivi debitamente giustificati, il periodo ***di sospensione*** di cui alla presente lettera può essere esteso a 30 giorni lavorativi dall'autorità competente. ***Quest'ultima comunica la sua decisione di autorizzare lo svincolo delle merci o di intraprendere ulteriori azioni all'autorità doganale mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.***

Articolo 23

Autorizzazione semplificata all'esportazione

1. Un'autorizzazione semplificata all'esportazione può essere richiesta in caso di:

- a) riesportazione, **entro 180 giorni, delle merci elencate nell'allegato I** dopo l'ammissione temporanea per la valutazione, l'esposizione **■** o il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le **merci** restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e **■** siano riesportate a tale persona **e che l'esportatore indichi nella dichiarazione di riesportazione il numero di riferimento della dichiarazione di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo;**
- b) riesportazione **delle merci elencate nell'allegato I** tenute in deposito temporaneo **entro il termine di cui all'articolo 149 del regolamento (UE) n. 952/2013;**
- c) esportazione temporanea **delle merci elencate nell'allegato I** a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione **■**, a condizione che l'esportatore dimostri il possesso legittimo di tali **merci**.

2. La domanda di autorizzazione all'esportazione di cui al paragrafo 1 è presentata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze e comprende quanto segue:

- a) **l'indicazione di una delle tre finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo;**

- b) il nome, il numero di identificazione, l'indirizzo e i recapiti dell'esportatore;*
- c) i dettagli delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e, ove possibile, il modello e l'anno di fabbricazione;*
- d) la data e il numero di riferimento unico dell'autorizzazione a possedere o detenere un'arma da fuoco e dell'autorizzazione all'importazione dal paese terzo; o, se applicabile, un riferimento all'autorizzazione, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere, possedere o scambiare le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento; e*
- e) in caso di riesportazione delle merci precedentemente importate temporaneamente elencate nell'allegato I, il riferimento alla dichiarazione in dogana sulla base della quale le merci erano state introdotte nel territorio doganale dell'Unione.*

3. *L'autorità competente tratta le domande di autorizzazione semplificata all'esportazione entro un termine che non eccede i 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui dispone di tutte le informazioni necessarie. Per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a 40 giorni lavorativi. L'autorizzazione semplificata all'esportazione è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.*

4. *Al rilascio dell'autorizzazione semplificata all'esportazione si applica l'articolo 20, paragrafo 2, oppure, se del caso, la prova dell'eccezione dall'autorizzazione all'importazione da parte di paesi terzi, nonché l'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5.*
5. *Il periodo di validità di un'autorizzazione semplificata all'esportazione rilasciata in conformità del paragrafo 1, lettera c), non supera il periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo oppure un anno, nel caso in cui detto paese non specifichi un periodo di validità o sia applicabile un'esenzione dall'autorizzazione all'importazione.*

Articolo 24

Obblighi *delle autorità competenti*

1. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione **o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione** ai sensi del presente regolamento, **l'autorità competente tiene** conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui **■** :
 - a) i rispettivi obblighi e impegni in qualità di parti dei pertinenti accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei trattati internazionali in materia;
 - b) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;
 - c) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, sull'utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti.

2. Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una domanda di autorizzazione all'esportazione ***o un'autorizzazione semplificata all'esportazione***, ***l'autorità competente tiene*** conto dell'applicazione, da parte ***del richiedente***, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.
3. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione ***o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione*** ai sensi del presente regolamento, ***l'autorità competente rispetta i propri*** obblighi relativi a sanzioni imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi, ***come anche la normativa nazionale che dà attuazione a tali obblighi***.

4. *Prima di concedere un'autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione, l'autorità competente tiene conto di tutte le istanze di rifiuto condotte a norma del presente regolamento. Tale autorità può in primo luogo consultare l'autorità competente interessata di un altro Stato membro. Se a seguito di tale consultazione l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione, ne informa l'autorità competente interessata degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione. Tale scambio di informazioni avviene senza ritardo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.*
5. *L'autorità competente verifica che le condizioni delle autorizzazioni siano soddisfatte in funzione della gestione dei rischi. Le condizioni delle autorizzazioni concesse per una durata superiore a due anni sono verificate dopo due anni.*

Articolo 25

Rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione

1. *L'autorità competente rifiuta di concedere un'autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:*
 - a) *gli obblighi e gli elementi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non sono rispettati;*

- b)** il richiedente è *una persona fisica* e ha precedenti penali per *una condotta che integra* gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI ■ , o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione ■ ;
- c)** l'arma da fuoco da *esportare* è stata dichiarata smarrita, rubata o altrimenti ricercata a fini di sequestro;
- d)** *il richiedente è una persona giuridica e una delle seguenti persone ha precedenti penali di cui alla lettera b):*
- i)** *il richiedente;*
 - ii)** *la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione;*
- e)** *vi sono chiare indicazioni che suggeriscono che almeno una delle persone coinvolte nell'operazione costituisce una minaccia per la sicurezza o una minaccia per l'incolumità pubblica oppure che le persone di cui alla lettera b) o d) non sono in grado di rispettare gli obblighi loro imposti dalla direttiva (UE) 2021/555, dal presente regolamento o da eventuali autorizzazioni rilasciate riguardo alle loro armi da fuoco.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri ottengono le informazioni relative a precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri mediante il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI.*
3. Ai fini del paragrafo 1, *lettera c)*, **gli Stati membri** verificano che l'arma da fuoco non sia registrata nel sistema d'informazione Schengen.
4. *L'autorità competente annulla, sospende, modifica o revoca un'autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adotta tali decisioni, l'autorità competente mette tale informazione a disposizione dell'autorità doganale senza ritardo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze* ■ .
5. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte *dell'autorità competente*, la *decisione* finale di *tale* autorità è *messa a disposizione degli* altri Stati membri *senza ritardo* al termine del periodo di sospensione, mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze ■ .

6. In caso di rifiuto di concessione di un'autorizzazione all'esportazione *o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione* da parte *dell'autorità competente*, la *decisione* finale di *tale* autorità è registrata *senza ritardo* nel sistema *elettronico per il rilascio di licenze*.

7. Tutte le informazioni scambiate conformemente alle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 28 in materia di riservatezza.

Articolo 26

Prova del ricevimento

1. Entro **45 giorni** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni *delle merci elencate nell'allegato I* nel paese terzo di importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione. *Tale notifica è effettuata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze*.

2. In mancanza di tale prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1, ***l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione*** chiede ***senza ritardo all'autorità doganale*** di esportazione di confermare che le ***formalità doganali relative all'uscita delle merci sono state espletate e che le merci elencate*** nell'allegato I sono ***uscite*** dal territorio doganale dell'Unione. ***Se le autorità doganali confermano l'uscita, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione*** chiede al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni delle ***merci***.

3. ***Se non è in grado di ottenere la conferma del ricevimento da parte del paese terzo d'importazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente registra tali informazioni nel sistema elettronico per il rilascio di licenze.***

Capo IV

SORVEGLIANZA E CONTROLLI

Articolo 27

Controlli successivi alla spedizione

1. **L'** *autorità* competente che concede l'autorizzazione all'esportazione può effettuare controlli successivi alla spedizione per garantire che *l'esportazione delle merci elencate nell'allegato I* sia in linea con gli impegni assunti nella *dichiarazione dell'utente* di cui all'allegato IV *o che le merci siano arrivate alla destinazione finale prevista.*

2. *Le autorità competenti e le autorità doganali cooperano tra loro e, se necessario, con le autorità dei paesi terzi per verificare gli impegni assunti nella dichiarazione dell'utente di cui all'allegato IV o l'arrivo delle merci alla destinazione finale prevista. Se del caso possono essere effettuati controlli nei paesi terzi, a condizione che questi ultimi siano d'accordo, attraverso la cooperazione con le autorità amministrative di tali paesi terzi. Gli Stati membri possono chiedere il sostegno della Commissione nell'esecuzione di tali controlli.*

■
■

Articolo 28

Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità

1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni *per garantire l'attuazione del presente regolamento*.
2. Le informazioni sui rischi, compresi i risultati delle analisi dei rischi e dei controlli, pertinenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, in relazione al sospetto di traffico *illecito* di *merci elencate nell'allegato I*, sono scambiate e trattate *come segue*:
 - a) tra le autorità doganali sono scambiate *le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5*, del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - b) *tra le autorità doganali e la Commissione sono scambiate le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2*, del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - c) *tra le autorità doganali e le autorità competenti, comprese le autorità competenti di diversi altri Stati membri, sono scambiate le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2*, del regolamento (UE) n. 952/2013.

3. *Lo scambio e il trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo sono effettuati mediante il sistema istituito a tal fine dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Quando le autorità doganali scambiano informazioni riservate, esse le comunicano alla Commissione e alle autorità competenti conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 952/2013.*
4. *Lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti avviene con mezzi nazionali stabiliti o mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.*
5. *Alle misure a norma del presente articolo si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio³².*

Articolo 29

Procedure all'importazione e all'esportazione

1. *In occasione dell'espletamento delle formalità doganali per le **merci elencate nell'allegato I**, il dichiarante indica nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di riesportazione il riferimento all'autorizzazione concessa dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, 11, 19 o 23 ovvero il numero di riferimento fornito dall'autorità competente a norma dell'articolo 22. Quando è utilizzato un carnet ATA per espletare le formalità doganali, tale informazione è fornita in una delle sue parti.*

³² Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

2. *Tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle merci elencate nell'allegato I sono fornite dall'importatore o dall'esportatore, conformemente alla richiesta dell'autorità competente, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova tale autorità o in inglese.*
3. *Quando l'interconnessione di cui all'articolo 34, paragrafo 7, è operativa, l'autorità doganale verifica, al momento dell'accettazione di una dichiarazione in dogana o di una dichiarazione di riesportazione delle merci elencate nell'allegato I, la validità dell'autorizzazione attraverso l'ambiente dello sportello unico per le dogane. La verifica è effettuata per via elettronica e automaticamente.*
4. *Quando l'autorità doganale svincola le merci elencate nell'allegato I a un regime doganale o a una riesportazione, lo svincolo è comunicato per via elettronica e automaticamente al sistema elettronico per il rilascio di licenze attraverso l'ambiente dello sportello unico per le dogane, una volta operativa l'interconnessione di cui all'articolo 34, paragrafo 7. Quando le merci elencate nell'allegato I sono vincolate al regime di ammissione temporanea ovvero sono temporaneamente esportate o riesportate utilizzando un carnet ATA, l'autorità doganale registra le informazioni relative allo svincolo delle merci nel sistema elettronico per il rilascio di licenze.*

5. Fatte salve le competenze attribuitele ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, *l'autorità doganale non svincola le merci elencate nell'allegato I a un regime doganale o a una riesportazione e informa entro 24 ore mediante i mezzi nazionali stabiliti o il sistema elettronico per il rilascio di licenze l'autorità competente, che adotta la decisione sul trattamento di tali merci, se ha ragioni di sospettare che:*

- a) al momento della concessione dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o
- b) le circostanze siano cambiate sostanzialmente dalla concessione dell'autorizzazione;
- c) *le merci possano rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento; o*
- d) *in altre circostanze, tali merci non siano conformi al presente regolamento.*

L'autorità competente risponde all'autorità doganale mediante i mezzi nazionali stabiliti o il sistema elettronico per il rilascio di licenze entro 10 giorni lavorativi.

Per motivi debitamente fondati, tale periodo può essere esteso a 30 giorni lavorativi. *Se l'autorità competente non risponde entro il termine stabilito, l'autorità doganale svincola le merci conformemente all'articolo 194 del regolamento (UE) n. 952/2013.*

Individuazione di una spedizione non conforme

1. ***Se un'autorità doganale scopre una spedizione di merci elencate nell'allegato I che non è conforme agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, adotta le misure opportune per assicurare che le merci restino sotto controllo doganale ed entro 24 ore ne informa l'autorità competente.***
2. ***L'autorità competente decide entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi in merito alla gestione delle merci e informa l'autorità doganale della sua decisione di autorizzare lo svincolo delle merci o di adottare ulteriori misure. Per motivi debitamente fondati, tale periodo può essere esteso a 30 giorni lavorativi.***
3. ***L'autorità doganale garantisce che la decisione dell'autorità competente relativa alle merci sotto controllo doganale sia eseguita conformemente alla normativa doganale.***
4. ***Se le merci non conformi sono state spedite da un altro Stato membro o erano ad esso destinate, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata scoperta la spedizione delle merci informa senza ritardo, mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze, l'autorità competente dello Stato membro di spedizione o di destinazione circa le misure adottate in relazione alle merci e i relativi motivi.***

5. In caso di **ragionevole** sospetto di traffico **illecito** di **merci elencate nell'allegato I**, le **merci dovrebbero essere sequestrate o trattenute** e le informazioni relative alle **merci sequestrate o trattenute** durante i controlli doganali sono condivise **senza ritardo** dall'autorità doganale:
- a) **con l'autorità competente dei rispettivi Stati membri; e**
 - b) **con le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 40, paragrafo 2, attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol.**
6. I dati relativi al sequestro **o al trattenimento** comprendono, **non appena** disponibili, le seguenti informazioni:
- a) i dettagli delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o il marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, nonché i quantitativi;
 - b) la categoria delle armi da fuoco, conformemente all'allegato I;

- c) informazioni sulla fabbricazione, compresa la riattivazione di armi da fuoco disattivate, la trasformazione di armi d'allarme e da segnalazione, la fabbricazione a mano di armi da fuoco mediante fabbricazione additiva o altre informazioni di rilievo;
- d) il paese di origine;
- e) il paese di *spedizione*;
- f) il paese di destinazione;
- g) il mezzo di trasporto e la nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno", "aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali", *unitamente, se del caso, al numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato*;
- h) il luogo e il tipo del sequestro *o del trattenimento*, compresi, a seconda dei casi, "interno", "valico di frontiera", "frontiera terrestre", "aeroporto" o "porto marittimo".

7. ***L'articolo 6, paragrafo 1, non osta a che l'autorità doganale applichi l'articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Laddove l'autorità doganale proceda alla distruzione delle merci secondo quanto deciso dall'autorità competente, i costi della distruzione sono sostenuti conformemente all'articolo 198, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.***

8. *La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, il sistema da utilizzare per raccogliere dati statistici annuali sui sequestri e sui trattenimenti delle merci elencate nell'allegato I. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.*

CAPO V

AMMINISTRAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E COOPERAZIONE

Articolo 31

Memorizzazione delle informazioni per l'importazione, l'esportazione e la riesportazione delle merci elencate nell'allegato I

1. **■** Gli Stati membri conservano per almeno 20 anni tutte le informazioni *sull'importazione, sull'esportazione e sulla riesportazione delle merci elencate nell'allegato I*, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali *merci*, e per prevenirne e individuarne il traffico *illecito*.
2. *Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, mutatis mutandis, le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1.*
3. *Il paragrafo 1 non si applica alle importazioni e alle esportazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b).*

Statistiche e relazione annuale

1. ***Ogni anno, al più tardi entro il 31 ottobre, la Commissione, consultandosi con il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco di cui all'articolo 39, paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione pubblica annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni seguenti:***
 - a) ***il numero di autorizzazioni all'importazione e all'esportazione concesse alla fine dell'anno precedente nel territorio doganale dell'Unione a livello di Stati membri;***
 - b) ***la quantità di merci elencate nell'allegato I importate ed esportate nel territorio doganale dell'Unione nel corso dell'anno precedente, suddivise per categoria e sottocategoria secondo l'elenco dell'allegato I, per origine e per paese di destinazione a livello di Stati membri;***
 - c) ***il valore in dogana delle importazioni e delle esportazioni di cui alla lettera b), a livello di UE;***
 - d) ***il numero delle istanze di rifiuto nel corso dell'anno precedente e i relativi motivi;***

- e) *il numero dei sequestri e la quantità di merci elencate nell'allegato I sequestrate o trattenute, suddivise per categoria, nel corso dell'anno precedente;*
 - f) *il numero di controlli successivi alla spedizione a livello di Stati membri nel corso dell'anno precedente e il relativo esito;*
 - g) *il numero di violazioni e sanzioni connesse all'applicazione del regolamento a livello di Stati membri nel corso dell'anno precedente.*
2. *Alla Commissione è fornito l'accesso ai dati statistici raccolti nel sistema elettronico per il rilascio di licenze e nel sistema da stabilire a norma dell'articolo 30, paragrafo 8.*
 3. *Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g).*
 4. Tali statistiche *e la relazione annuale* non contengono dati personali, *informazioni commercialmente sensibili o informazioni di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale.*

■

Articolo 33

Spese amministrative

Gli Stati membri possono applicare una commissione a copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione delle domande di autorizzazione.

Articolo 34

Sistema elettronico per il rilascio di licenze

1. La Commissione istituisce e mantiene un sistema elettronico *sicuro e criptato* per il rilascio di licenze per le autorizzazioni, *le registrazioni, le informazioni* e le relative decisioni riguardanti l'importazione e l'esportazione a norma degli articoli 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29 e 30.

Il sistema elettronico per il rilascio di licenze fornisce almeno le seguenti funzionalità:

- a) la registrazione **■** delle persone *che hanno il diritto di chiedere un'autorizzazione o una semplificazione a norma* del presente regolamento prima di *presentare la prima domanda e, se del caso, l'inclusione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) ■* a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 nel profilo di registrazione;

- b) procedura elettronica per la richiesta, la concessione, ***il rilascio o la conservazione di un'autorizzazione o di una semplificazione a norma del presente regolamento;***
- c) ***interconnessione con il sistema elettronico nazionale per il rilascio di licenze mediante il quale negli Stati membri è possibile effettuare la richiesta, la concessione o il rilascio di autorizzazioni o semplificazioni a norma del presente regolamento e il trasferimento delle relative informazioni;***
- d) interconnessione con le autorità doganali nazionali attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2239, ***ivi compresa la gestione quantitativa delle merci autorizzate, se necessario;***
- e) definizione, da parte delle autorità competenti ■ e delle autorità doganali del profilo di rischio ***delle persone autorizzate o registrate a norma del presente regolamento ai fini dell'importazione, dell'esportazione o della riesportazione delle merci elencate nell'allegato I e del profilo di tali merci. Sono compresi avvisi automatici che notificano la mancanza della prova di ricevimento;***

- f) assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione ai fini dello scambio di informazioni e statistiche relative all'uso del sistema elettronico per il rilascio di licenze;*
- g) scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche per quanto riguarda il rifiuto di concedere un'autorizzazione e i relativi motivi, ai fini dell'attuazione del presente regolamento;*
- h) comunicazione tra le autorità competenti e le persone che chiedono un'autorizzazione o una semplificazione e caricamento della prova di ricevimento;*
- i) comunicazione tra le autorità competenti, la Commissione e le autorità doganali ai fini dell'attuazione del presente regolamento;*
- j) raccolta di dati statistici, esclusi i dati personali, quali il numero di autorizzazioni, la quantità e il valore delle importazioni e delle esportazioni effettive e il numero delle istanze di rifiuto , e i relativi motivi, per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato I, suddivise per origine e per destinazione.*

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative al trattamento dei dati personali e allo scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 43, *paragrafo 2*.
3. La Commissione fornisce l'accesso al sistema elettronico per il rilascio di licenze:
 - a) *alle autorità doganali e alle autorità competenti ai fini dell'adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento e della normativa doganale;*
 - b) *alle persone che chiedono un'autorizzazione o una semplificazione. Tali persone hanno accesso unicamente alle informazioni che le riguardano;*
 - c) *ai servizi competenti della Commissione ai fini della manutenzione del sistema, dello scambio di dati a norma del paragrafo 1, lettere e) e f), della raccolta di dati conformemente al paragrafo 1, lettera j), e della raccolta di dati conformemente al paragrafo 1, lettere i) e j).*

4. La Commissione provvede all'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze e i sistemi elettronici nazionali per il rilascio di licenze, se istituiti.
5. *Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema elettronico per il rilascio di licenze è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 o (UE) 2016/679, a seconda dei casi.*
6. *Tale sistema elettronico per il rilascio di licenze è operativo almeno 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.*
7. *Ai fini della verifica di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e delle comunicazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del presente regolamento, il sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 collega il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Tale interconnessione è istituita al più tardi il ... [GU: 72 mesi dopo la data di entrata in vigore].*

Articolo 35

Obblighi di informazione e comunicazione

1. *Il 1° luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui modelli di armi d'allarme e da segnalazione che sono state controllate e giudicate non trasformabili. Tale relazione è discussa nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 39.*
2. *Ogni due anni gli Stati membri informano il gruppo di coordinamento, mediante relazioni, sui risultati del monitoraggio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 24, paragrafo 5. Le relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 39.*

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 36

Procedure sicure

1. Gli Stati membri adottano le misure ritenute necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.

2. La verifica e la convalida, ove opportuno, possono anche essere effettuate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 37

Compiti delle autorità competenti

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire *alla propria* autorità *competente* di:
- a) *far rispettare, con tutte le misure necessarie, l'applicazione del presente regolamento, comprese la confisca e la vendita o la distruzione di merci elencate nell'allegato I;*
 - b) raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante le *merci elencate nell'allegato I*; e
 - c) verificare *che gli obblighi di una persona ai sensi del presente regolamento siano correttamente adempiuti*, il che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di *tale persona e di altre* persone interessate all'operazione *in questione*.

2. *Su richiesta di un paese terzo d'esportazione che è uno Stato parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell'esportazione, l'autorità competente dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione all'importazione utilizzata per l'esportazione dal paese terzo conferma l'importazione o il deposito temporaneo delle merci elencate nell'allegato I interessate dall'autorizzazione all'importazione.*

Articolo 38

Applicazione ■

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento, **le notificano alla Commissione europea** e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Il sistema di protezione degli informatori istituito dalla direttiva (UE) **2019/1937** si applica alle persone che segnalano violazioni del presente regolamento.

Articolo 39

Gruppo di coordinamento degli esperti

1. È istituito un gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco (il "gruppo di coordinamento") presieduto da un rappresentante della Commissione. Il gruppo è composto dai rappresentanti delle autorità **competenti** di cui all'articolo 40, paragrafo 2.
2. Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante delle autorità **competenti** di cui all'articolo 40, paragrafo 2. ***Il trattamento e l'uso delle informazioni effettuati a norma del presente paragrafo sono conformi alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 5, per quanto attiene alla loro riservatezza.***
3. Il presidente del gruppo di coordinamento o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta tutte le parti interessate dal presente regolamento.

Articolo 40

Compiti di esecuzione

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, comprese le misure di cui all'articolo 38.
2. Entro ... [sei mesi dalla **data di** entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro **designa e** informa gli altri Stati membri e la Commissione circa ***l'autorità o le autorità nazionali competenti per l'attuazione del presente regolamento.***
3. In base a tali informazioni, la Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di dette autorità e lo aggiorna ***in caso di eventuali cambiamenti.***
4. Su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni 10 anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione ■ . La Commissione pubblica una prima relazione intermedia sull'applicazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 41
Atti delegati

1. Alla Commissione è conferito ***altresì*** il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 del presente regolamento per:
 - a) modificare l'allegato I del presente regolamento in base alle modifiche all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in base alle modifiche all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555;
 - b) modificare gli allegati II, ***III e IV*** del presente regolamento;
 - c) ***integrare il presente regolamento stabilendo la parte del carnet ATA in cui il riferimento all'autorizzazione concessa dall'autorità competente o il numero di riferimento fornito dall'autorità competente è indicato dal dichiarante conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.***

Articolo 42

Potere di adottare atti delegati

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'**articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 7, e** all'articolo 41 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'**articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 7, e** all'articolo 41 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'**articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 19, paragrafo 7, e dell'articolo 41** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 43

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. ***Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.***
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica ***la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.***

Articolo 44

Periodo transitorio

1. *Fino alla data di applicazione indicata all'articolo 46, paragrafo 2, per l'attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono le informazioni seguenti:*
 - a) *il numero di autorizzazioni all'importazione e all'esportazione concesse alla fine dell'anno precedente nel territorio doganale dell'Unione a livello di Stati membri;*
 - b) *il numero delle istanze di rifiuto di autorizzazione all'esportazione nel corso dell'anno precedente e i relativi motivi;*
 - c) *il numero di violazioni e sanzioni connesse all'applicazione del regolamento nel corso dell'anno precedente.*

2. *Le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione di merci elencate nell'allegato I, fatti salvi gli articoli 9, 11, 19 e 23 e concesse prima del ... [data di entrata in applicazione degli articoli 9, 11, 19 e 23] restano valide per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dal ... [data di entrata in applicazione degli articoli 9, 11, 19 e 23].*

3. *Le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione di merci elencate nell'allegato I, richieste prima del ... [data di entrata in applicazione degli articoli 9, 11, 19 e 23] e pendenti a tale data, sono concesse conformemente alle disposizioni applicabili prima di tale data. Tali autorizzazioni sono valide per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dal ... [data di entrata in applicazione degli articoli 9, 11, 19 e 23].*
4. *Le restrizioni quantitative all'importazione delle merci elencate nell'allegato I di cui all'articolo 14, in vigore negli Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono notificate alla Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16 e 17. Tale notifica ha luogo al più tardi prima della data di applicazione indicata all'articolo 46, paragrafo 2.*

Articolo 45

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 258/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 46

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. ***Esso si applica a decorrere dal ... [48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].***
3. ***In deroga al paragrafo 2, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafi 1 e 6, l'articolo 11, paragrafo 6, gli articoli da 14 a 18, l'articolo 19, paragrafo 7, l'articolo 30, paragrafo 7, nonché gli articoli 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 46 si applicano a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Parlamento europeo

Il/La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

I: Elenco delle armi da fuoco e munizioni, conformemente alla direttiva (UE) 2021/555.

DESCRIZIONE	CODICE NC
Categoria A — Armi da fuoco proibite	
(1)	Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo.
	9301 10 00
	9301 20 00
	9306 90 10
(2)	Armi da fuoco automatiche.
	9301 90 00
(3)	Armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.
	ex 9302 00 00
	ex 9303 10 00
	ex 9303 90 00
	9301 90 00
	ex 9303 20 10
	ex 9303 20 95
(4)	Munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.
	9306 30 30
	9306 90 10
	ex 9306 21 00
(5)	Munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
	ex 9306 30 10
	9306 30 30

(6)	Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi da fuoco semiautomatiche.	9301 90 00 ex 9302 00 00
(7)	Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:	
	a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se: <ul style="list-style-type: none"> – un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco; o – un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito; 	ex 9302 00 00
	b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se: <ul style="list-style-type: none"> – un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco; o – un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito. 	ex 9303 30 00 9301 90 00 ex 9303 90 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95
(8)	Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.	9301 90 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00

(9)	Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.	9301 90 00 ex 9302 00 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00
Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione		
(1)	Armi da fuoco corte a ripetizione.	ex 9302 00 00
(2)	Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.	ex 9302 00 00
(3)	Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.	ex 9302 00 00
(4)	Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare, e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.	ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00
(5)	Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).	ex 9302 00 00

(6)	Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b), con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.	ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00
(7)	Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.	ex 9303 20 10 ex 9303 20 95
(8)	Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.	ex 9302 00 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00
(9)	Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.	ex 9302 00 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00

Categoria C — Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione		
(1)	Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.	ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00
(2)	Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.	ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00
(3)	Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.	ex 9303 30 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 90 00
(4)	Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale non inferiore a 28 cm.	ex 9302 00 00
(5)	Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.	ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00

(6)	Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.	ex 9304 00 00
(7)	Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.	9303 10 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95

II: Armi da fuoco e munizioni diverse da quelle elencate nella parte I e componenti essenziali.

(1)	Esemplari di collezioni e collezionisti di interesse storico. ■	ex 9705 10 00 ex 9706 10 00 ex 9706 90 00
-----	--	---

(2)	Munizione: l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato.	ex 3601 00 00 9306 21 00 ex 9306 29 00 ex 9306 30 10 ex 9306 30 30 ex 9306 30 90 ex 9306 90 10 ex 9306 90 90
(3)	Ogni componente essenziale di tali armi da fuoco, anche semilavorato, <i>comprese le armi da fuoco semilavorate.</i>	ex 9305 10 00 ex 9305 20 00 ex 9305 91 00 ex 9305 99 00

III: Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili

(1)	Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili di cui all'articolo 8 del presente regolamento.	ex 9303 90 00 ex 9304 00 00
-----	--	------------------------------------

IV: Silenziatori

<i>(1)</i>	<i>Silenziatori</i>	<i>ex 9305 10 00</i>
-------------------	----------------------------	-----------------------------

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "arma da fuoco corta": un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;
 - b) "arma da fuoco lunga": qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;
 - c) "arma da fuoco automatica": un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare a raffica azionando una sola volta il grilletto;
 - d) "arma da fuoco semiautomatica": un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;
 - e) "arma da fuoco a ripetizione": un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
 - f) "arma da fuoco a colpo singolo": un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna.
- (1) Basato sulla nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria statistica ed alla tariffa doganale comune.
- (2) Quando è indicato il codice "ex", l'ambito di applicazione deve essere determinato ricorrendo alla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

ALLEGATO II



(di cui all'articolo **10** del presente regolamento)

Quando concedono autorizzazioni all'importazione, gli Stati membri si adoperano per garantire la visibilità della natura dell'autorizzazione sul modulo fornito.

La presente autorizzazione all'importazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA		IMPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO (regolamento (UE) ...)		
Tipo di autorizzazione Singola <input type="checkbox"/> Multipla <input type="checkbox"/> <i>Generale nazionale</i> <input type="checkbox"/>				
<i>Movimenti</i> prima dell'importazione <i>applicabili</i> ? Sì <input type="checkbox"/> <i>Regime di transito per merci non unionali</i> applicabile? Sì <input type="checkbox"/>				
Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili <input type="checkbox"/>		Armi da fuoco <i>certificate</i> disattivate <input type="checkbox"/>		
		<i>Armi da fuoco disattivate senza certificato</i> <input type="checkbox"/>		
Autorizzazione	1	1. importatore n. (se del caso, numero EORI)	2. numero identificativo dell'autorizzazione ¹	
			3. data di scadenza	
			4. dettagli sul punto di contatto	
		5. destinatario(i) (se del caso, numero EORI)	6. autorità di rilascio	
		7. agente(i)/rappresentante(i) n. (se diverso dall'importatore) (se del caso, numero EORI)	8. paese(i) d'importazione	Codice ²
			9. paese(i) di esportazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'esportazione	Codice ²
		10. destinatario(i) finale(i) (se conosciuto al momento della spedizione) (se del caso, numero EORI)	11. paesi terzi di transito <i>attraversati dalla spedizione</i> (se del caso)	Codice ²
			12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nel regime di importazione doganale	Codice ²
	13. descrizione degli articoli	14. codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, otto caratteri)		

¹ Da completare a cura dell'autorità competente.

² Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

	13 bis. marcatura <i>conforme al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco conforme alla direttiva UE sulle armi da fuoco</i>	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	17. uso finale	18. data del contratto (se del caso)	19. regime doganale
	20. informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo)		
	Disponibile per informazioni prestampate A discrezione degli Stati membri		
		Da completare a cura dell'autorità di rilascio	
		Firma	Timbro
		Autorità di rilascio	
		Luogo e data	
UNIONE EUROPEA			
1 bis. (per ogni destinatario si compila un modulo separato)	1. importatore	2. numero d'identificazione	9. paese di importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione
Autorizzazione		5. destinatario	
	13.1 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.2 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.3 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.4 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.5 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.6 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli

Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte 1 della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione.

21. quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)		24. documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione	25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione
22. in cifre	23. in lettere per la quantità/il valore detratti		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

1

ALLEGATO III



(di cui all'articolo 19 del presente regolamento)

Quando concedono autorizzazioni all'esportazione, gli Stati membri si adoperano per garantire la visibilità della natura dell'autorizzazione sul modulo fornito.

Si tratta di un'autorizzazione all'esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA		ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO (regolamento (UE) ...)			
Tipo di autorizzazione					
Singola <input type="checkbox"/>		Multipla <input type="checkbox"/>			
Transito intra-UE dopo l'esportazione applicabile sì <input type="checkbox"/>					
Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili <input type="checkbox"/>		Armi da fuoco disattivate <input type="checkbox"/>			
Autorizzazione	1 bis. Proprietario (se del caso)	1. <i>richiedente</i> /esportatore n.	2. numero identificativo dell'autorizzazione ³	3. data di scadenza	
		(se del caso, numero EORI)	4. dettagli sul punto di contatto		
		5. destinatario(i) (se del caso, numero EORI)	6. autorità di rilascio		
		7. agente(i)/rappresentante(i) n.	8. paese(i) d'esportazione		Codice ⁴
		(se diverso dal <i>richiedente/titolare dell'autorizzazione</i>) (se del caso, numero EORI)	9. paese(i) d'importazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'importazione		Codice ⁴
		10. destinatario(i) finale(i) (se conosciuto al momento della spedizione) (se del caso, numero EORI)	11. paesi terzi di transito attraversati dalla spedizione (se del caso)		Codice ⁴
			12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nel regime di esportazione doganale		Codice ⁴
		13. descrizione degli articoli	14. codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, otto caratteri)		
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore		16. quantità degli articoli	

³ Da completare a cura dell'autorità competente.

⁴ █ Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

	17. uso finale	18. data del contratto (se del caso)	19. regime di esportazione doganale
	20. informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo)		
	Disponibile per informazioni prestampate A discrezione degli Stati membri		
	Da completare a cura dell'autorità di rilascio	Firma	Timbro
	Autorità di rilascio		
	Luogo e data		
UNIONE EUROPEA			
1 bis. (per ogni destinatario si compila un modulo separato)	1. <i>Richiedente/esportatore</i>	2. numero d'identificazione	9. paese di importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione
Autorizzazione		5. destinatario	
	13.1 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.2 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.3 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.4 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.5 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	13.6 descrizione degli articoli	14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)	
	13 bis. marcatura	15. valuta e valore	16. quantità degli articoli
	Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte 1 della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione.		

21. quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)		24. documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione	25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione
22. in cifre	23. in lettere per la quantità/il valore detratti		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

ALLEGATO IV

Dichiarazione dell'utente

■ **La dichiarazione dell'utente** ■ deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

- a) i dati dell'esportatore (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese);
- b) i dati dell'utente ■ (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese) ■ ;
- c) il paese di destinazione finale;
- d) una descrizione delle merci compreso, se disponibile, il riferimento al numero del contratto o al numero d'ordine indicato nel contratto;
- e) ove del caso, quantità o valore delle merci destinate all'esportazione;
- f) firma, nome e titolo dell'utente ■ ;
- g) nome dell'autorità nazionale competente nel paese di destinazione finale;

- h) *se richiesto dal diritto e dalla pratica nazionali di un paese terzo, autorizzazione all'importazione o* certificazione *rilasciate dalle* autorità nazionali competenti ■ (compresi la data, il nome, il titolo e la firma originale del funzionario che rilascia l'autorizzazione);
- i) la data di rilascio *della dichiarazione dell'utente* ■ ;
- j) ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo *alla dichiarazione dell'utente* ■ ;
- k) ■ l'impegno che i prodotti saranno usati soltanto a fini civili;
- l) ove del caso, dati dell'intermediario pertinente (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese).

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 258/2012	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 1 , frase introduttiva
Articolo 2, punto 1)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 1)
Articolo 2, punto 2)	-
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 2)
Articolo 2, punto 3)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 3)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 4)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 5)
Articolo 2, punto 4)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 6)
Articolo 2, punto 5)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 7)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 8)
Articolo 2, punto 7)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 9)
Articolo 2, punto 9)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 10)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 11)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 12)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 13)
-	■
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 14)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 15)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 16)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 17)
-	■
Articolo 2, punto 10)	-
-	■
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 18)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 19)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 20)

Regolamento (UE) n. 258/2012	Il presente regolamento
Articolo 2, punto 6)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 21)
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 22)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 23)
Articolo 2, punto 8)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 24)
-	■
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 25)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 26)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 27)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 28)
■	-
Articolo 2, punto 11)	■
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 29)
-	■
	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 30)
Articolo 2, punto 12)	-
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 31)
-	■
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 32)
Articolo 2, punto 13)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 33)
Articolo 2, punto 15)	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 34)
Articolo 2, punto 16)	-
-	■
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 35)
-	Articolo 2, paragrafo 1 , punto 36)
-	■
-	■
-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) , c) ed f)	Articolo 3, lettere a), b), c) e d)

Regolamento (UE) n. 258/2012	Il presente regolamento
Articolo 3, paragrafo 1, lettere d ed e)	-
Articolo 3, paragrafo 2	-
-	Articolo 4
-	Articolo 5
-	Articolo 6
-	Articolo 7
-	Articolo 8
-	Articolo 9
-	Articolo 10
-	Articolo 11
-	Articolo 12
-	Articolo 13
-	Articolo 14
-	Articolo 14
-	Articolo 15
-	Articolo 16
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 18, paragrafo 1
-	Articolo 19, paragrafo 2 , prima frase
Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 19, paragrafo 2 , seconda frase
-	frase
Articolo 4, paragrafo 2	-
-	frase
Articolo 4, paragrafo 1, prima frase	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 2, punto 14)	Articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b) e d)
-	Articolo 19, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 4
-	Articolo 19, paragrafi 5, 6 e 7
Articolo 5	Articolo 41, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a)
-	Articolo 41, paragrafo 1, lettere b), c) e d)

Regolamento (UE) n. 258/2012	Il presente regolamento
<p>Articolo 6</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p><i>Articolo 7, paragrafo 1, prima frase</i></p> <p><i>Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)</i></p> <p>Articolo 7, paragrafo 2</p> <p><i>Articolo 7, paragrafo 3</i></p> <p>-</p> <p><i>Articolo 7, paragrafo 4</i></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Articolo 7, paragrafo 5, prima frase</p> <p>-</p> <p>Articolo 7, paragrafo 5, seconda frase</p> <p>Articolo 7, paragrafo 6</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Articolo 8</p> <p>-</p> <p><i>Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i)</i></p> <p>-</p> <p><i>Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)</i></p> <p><i>Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii)</i></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><i>Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)</i></p> <p><i>Articolo 9, paragrafo 2</i></p> <p>-</p>	<p>Articolo 42</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>Articolo 20, paragrafo 3</p> <p><i>Articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b)</i></p> <p>Articolo 20, paragrafo 4</p> <p><i>Articolo 20, paragrafo 2, prima frase</i></p> <p><i>Articolo 20, paragrafo 1</i></p> <p><i>Articolo 20, paragrafo 5</i></p> <p><i>Articolo 20, paragrafo 6</i></p> <p>Articolo 20, paragrafo 7, prima frase</p> <p>Articolo 20, paragrafo 7, seconda frase</p> <p>Articolo 20, paragrafo 7, terza frase</p> <p>-</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>Articolo 21, paragrafi 1 e 2</p> <p>Articolo 21, paragrafo 3</p> <p><i>Articolo 22, paragrafo 1, lettera a)</i></p> <p><i>Articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii)</i></p> <p><i>Articolo 22, paragrafo 1, lettera a), ultima frase</i></p> <p><i>Articolo 22, paragrafo 1, lettera b)</i></p> <p><i>Articolo 22, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii)</i></p> <p><i>Articolo 22, paragrafo 1, lettere c) e d)</i></p> <p><i>Articolo 22, paragrafo 2</i></p> <p><i>Articolo 22, paragrafo 3</i></p> <p>Articolo 23, paragrafo 1</p> <p><i>Articolo 23, paragrafi 2, 3, 4 e 5</i></p>

Regolamento (UE) n. 258/2012	Il presente regolamento
Articolo 10	Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 4
-	Articolo 24, paragrafo 5
	Articolo 25, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) █
-	Articolo 25, paragrafo 1, lettera d), punto ii)
	Articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 11, paragrafo 1, ultima frase	Articolo 25, paragrafo 1, ultima frase
-	Articolo 25, paragrafi 2 e 3
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 4
-	█
-	Articolo 25, paragrafo 5
-	Articolo 25, paragrafo 6
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 25, paragrafo 7
-	█
Articolo 12, prima e seconda frase	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 12, terza frase	Articolo 31, paragrafo 2
-	Articolo 31, paragrafo 3
-	Articolo 26, paragrafo 1
-	Articolo 26, paragrafo 2, prima frase
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 2, ultima frase
Articolo 13, paragrafi 2 e 3	-
-	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 36
Articolo 15	Articolo 37, paragrafo 1
-	Articolo 37, paragrafo 2
Articolo 16	Articolo 38, paragrafo 1
-	Articolo 38, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1 █
█	█

Regolamento (UE) n. 258/2012	Il presente regolamento
Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafo 2
-	Articolo 29, paragrafi 3 e 4
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 29, paragrafo 5, lettere a) e b)
-	Articolo 29, paragrafo 5, lettere c) e d)
-	■
Articolo 17, paragrafo 4	-
■	■
Articolo 18, paragrafo 1	-
Articolo 18, paragrafo 2	-
-	■
-	■
-	■
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1
-	Articolo 28, paragrafi 2, 3 ■ e 4
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 5
-	Articolo 30
-	Articolo 32
-	Articolo 34
-	Articolo 35
Articolo 20	Articolo 39
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 2 ■	Articolo 40, paragrafo 2 ■
■	■
■	■
■	■
Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 4
-	Articolo 40, paragrafo 4, ultima frase
-	Articolo 43
-	Articolo 44
-	Articolo 45

Regolamento (UE) n. 258/2012	Il presente regolamento
Articolo 22, prima frase	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 22, seconda frase ■	■
Articolo 22 , terza frase	Articolo 46, paragrafo 2
	Articolo 46, paragrafo 3
Articolo 22, ultima frase	Articolo 46, ultima frase
Allegato I	Allegato I
-	Allegato II
Allegato II	Allegato III ■
■	■
-	Allegato IV
-	Allegato V

Or. en